



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 5 Del 29-03-2019**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Di Fabrizio Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Caprara Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Di Renzo Tiziana</b>	<b>P</b>	<b>Di Renzo Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Scheggia Leonardo</b>	<b>P</b>	<b>Romanelli Giuseppe antonio</b>	<b>P</b>
<b>Velli Rocco</b>	<b>P</b>	<b>Borrelli Cristian</b>	<b>P</b>
<b>Gattone Antonino</b>	<b>P</b>	<b>Grossi Chiara</b>	<b>A</b>
<b>Laudadio Alberico</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Roberta Santini**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto n. 5 o.d.g.

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando che le aliquote rimangono invariate.

Il capogruppo Borrelli osserva che sarebbe necessario fare scelte coraggiose e abbassare le aliquote.

Il Sindaco risponde che non è stato possibile abbassare le aliquote.

Risultati votazione: 7 favorevoli; contrari: 2 Borrelli e Romanelli.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	9
favorevoli	7
contrari	2
astenuiti	0

#### DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	9
favorevoli	7
contrari	2
astenuiti	0

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n°147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n°214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n°23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n°208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n°9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n°53 alla Gazzetta Ufficiale n°141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n°448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n°208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n°208/2015 hanno comportano per questo Ente una perdita di gettito, connessa sia all'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli sia alle agevolazioni, a fronte della quale vi è stato un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n°448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n°360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 174 del D. Lgs. n°267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n° 292 del 17.12.2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n° 28 del 02.02.2019, di ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

Ritenuto di non dover apportare variazioni alle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria vigenti nel decorso anno 2018 e di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	0,9%
Aliquota prevista per l'abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,4%
Aliquota per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno	0,76%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;	0,4%
Aliquota per fabbricati produttivi di gruppo D (di competenza dello Stato)	0,76%
Detrazione per abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	€ 200,00

Visto il vigente Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018 e della previsione di incasso fino alla data del riaccertamento ordinario dei residui, il gettito netto IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 203.000,00;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, conv. in legge n°214/2011, i quali testualmente recitano:

*“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

*“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”;*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n°5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n°4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Visto lo Statuto Comunale;

#### Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di dare atto che sono confermate, per l'anno di imposta 2019, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria quelle vigenti nel decorso anno 2018, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	0,9%
Aliquota prevista per l'abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,4%
Aliquota per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno	0,76%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;	0,4%
Aliquota per fabbricati produttivi di gruppo D (di competenza dello Stato)	0,76%
Detrazione per abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	€ 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n°147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n°68/2014);
3. di stimare in € 203.000,00 il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°2011 (L. n°214/2011);
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

*IL PRESIDENTE*

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

*IL SEGRETARIO CAPO*

F.to Dott.ssa Roberta Santini

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 01-04-2019 al n. 155 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 01-04-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Roberta Santini

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Santini